

BGer 1P.121/2006 vom 1. Februar 2007

Bundesgericht, 2007-02-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.121_2006

FR: TF 1P.121/2006 du 1 février 2007

IT: TF 1P.121/2006 del 1 febbraio 2007

Erwägungen

E. 1.1

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l' art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

E. 1.2

Presentato tempestivamente contro una decisione resa da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico, con cui viene fatta valere la pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG, come pure in virtù dell' art. 34 cpv. 3 LPT nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2007.

Questo rimedio è dato anche nella misura in cui il giudizio impugnato, confermando l'esigenza di procedere a un riordino fondiario, è fondato sulla legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre 1970, che costituisce una normativa di diritto cantonale autonomo. Al proposito, il ricorrente non fa comunque valere un'applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali né critica le argomentazioni addotte dal TPT riguardo alla fondatezza di un simile provvedimento.

E. 1.3

In quanto proprietario del fondo part. n. 729 di Rovio, A. _____ è senz'altro legittimato secondo l' art. 88 OG a impugnare la sentenza del TPT che concerne direttamente il regime pianificatorio della sua particella (DTF 129 I 337 consid. 1.3).

E. 1.4

Per ragioni di competenza, la Corte cantonale non ha formalmente assegnato un nuovo assetto pianificatorio alla superficie senza destinazione specifica, che il ricorrente vorrebbe interamente assegnata al comparto edificabile. Il giudizio impugnato ne esclude però, inequivocabilmente ed in via definitiva, l'attribuzione in una zona edificabile. In tale misura esso è quindi di natura finale, sicché il ricorso di diritto pubblico è ammissibile anche sotto il profilo dell' art. 87 OG (cfr. sentenza 1P.550/2000 del 15 febbraio 2001, consid. 1c, in: R DAT II-2001, n. 63, pag. 252 segg. e riferimenti).

E. 1.5

Gli atti di causa sono sufficientemente chiari ed esaustivi per potersi pronunciare sul gravame senza esperire un ulteriore sopralluogo dopo quello eseguito in sede cantonale. Non viene quindi dato seguito alla relativa richiesta del ricorrente (art. 95 OG ; DTF 123 II 248 consid. 2a).

E. 2.1

Il ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), sostenendo che il provvedimento pianificatorio non sarebbe giustificato dall'interesse pubblico né rispettoso del principio della proporzionalità. Ritene che il suo interesse al mantenimento di una più estesa edificabilità del fondo - fino al limite del bosco, come sarebbe stato il caso secondo il piano regolatore previgente - prevarrebbe sul criterio pianificatorio di densificare gli insediamenti verso i due nuclei del paese. Ritene inoltre la misura contestata inidonea e non necessaria per raggiungere tale scopo.

E. 2.2

Alla stregua di ogni altra restrizione di diritto pubblico della proprietà, il parziale mancato inserimento di un fondo nella zona edificabile è di regola compatibile con la garanzia costituzionale invocata soltanto se si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2 e rinvii). Premesso che il ricorrente non contesta che la misura pianificatoria è fondata su una base legale sufficiente, il Tribunale federale esamina di massima liberamente i requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità. Questa Corte si impone comunque un certo riserbo, poiché non è un'autorità superiore di pianificazione, in presenza di situazioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; essa si astiene inoltre dall'interferire in quesiti di spiccato apprezzamento, quali sono in genere l'istituzione o la delimitazione delle zone edificabili. L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii).

E. 2.3

Il ricorrente non contesta le argomentazioni addotte dai giudici cantonali sotto il profilo dell' art. 15 LPT , in particolare riguardo alla circostanza secondo cui il fondo non rientra in un comprensorio già largamente edificato e a quella per la quale una maggiore edificabilità non è giustificata da una prevedibile necessità di terreni idonei all'edificazione nei prossimi quindici anni. Egli non considera invero determinanti tali aspetti, sostenendo che, poiché la contenibilità del piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 6 luglio 2004 non è sostanzialmente mutata rispetto a quella del piano previgente oggetto dell'approvazione governativa il 13 aprile 1976, occorrerebbe unicamente esaminare se la scelta di densificare i comparti centrali del villaggio a scapito delle aree periferiche sarebbe sorretta da un sufficiente interesse pubblico, prevalente rispetto al suo interesse a costruire. Ora, adducendo tali argomentazioni, il ricorrente considera sostanzialmente decisiva la situazione stabilita dal piano regolatore previgente, che prevedeva a suo dire una superficie edificabile più estesa di cui chiede ora il mantenimento. Tale piano regolatore è tuttavia antecedente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980, della LPT e non può quindi essere ritenuto conforme alla stessa, sicché la circostanza secondo cui il fondo del ricorrente sarebbe stato edificabile secondo il diritto previgente non assume una portata determinante (cfr. DTF 131 II 728 consid. 2.1, 125 II 431 consid. 3b, 123 II 481 consid. 6b-c, 122 II 326

consid. 4c). Trattandosi in concreto del primo piano regolatore conforme alla LPT, il giudizio sull'attribuzione del fondo part. n. 729 alla zona edificabile non poteva necessariamente prescindere da una valutazione della qualità edificabile del territorio interessato sulla base dell' art. 15 LPT e dei principi pianificatori previsti dalla normativa federale. Spettava quindi al ricorrente confrontarsi in questa sede con le puntuali argomentazioni addotte dai giudici cantonali nel giudizio impugnato in relazione all' art. 15 lett. a e b LPT , spiegando con una motivazione conforme all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG perché e in quale misura il giudizio impugnato violerebbe i suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3 e rispettivi rinvii).

E. 2.4

Risulta comunque dagli accertamenti, non arbitrari, della Corte cantonale che il fondo part. n. 729 è situato in un comparto relativamente periferico e scarsamente edificato del territorio comunale. La decisione di limitare in tale comprensorio la superficie edificabile a una fascia di terreno adiacente alla strada, privilegiando la densificazione degli insediamenti verso le zone centrali del paese (Ala Materna e il nucleo vecchio), risponde all'esigenza di un'utilizzazione parsimoniosa del suolo e poggia quindi su un criterio pianificatorio oggettivo e ragionevole (cfr. art. 1 cpv. 1 LPT ; sentenza 1P.102/2004 del 24 marzo 2005, consid. 2.5 e rinvii, in: RtiD II-2005, n. 37, pag. 187 segg.). Considerato l'interesse generale ad impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (DTF 117 Ia 434 consid. 3e), il provvedimento litigioso si avvera pertanto fondato su un sufficiente interesse pubblico, prevalente su quello del ricorrente a una maggiore edificazione, e rispetta il principio della proporzionalità. In effetti, posto che parte del fondo rimane comunque attribuita alla zona edificabile e che la possibilità di una sua edificazione razionale dopo il riordino fondiario non è seriamente messa in dubbio dal ricorrente, la criticata limitazione dell'uso della proprietà è idonea a raggiungere lo scopo desiderato e non eccede i limiti dell'indispensabile (DTF 129 I 337 consid. 4.2 in fine e rinvii).

E. 2.5

Alla luce delle considerazioni esposte, non occorre esaminare le censure riguardanti l'accertamento dell'estensione della zona edificabile, rispettivamente del comparto boschivo, secondo il piano regolatore previgente. La questione non è infatti rilevante ai fini del presente giudizio.

E. 3

Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG).